

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

---

### 827° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 31 GENNAIO 1992

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	3
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	»	7
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	10
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	16
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	21

**Sottocommissioni permanenti**

2 <sup>a</sup> - <i>Giustizia - Pareri</i> .....	<i>Pag.</i>	25
5 <sup>a</sup> - <i>Bilancio - Pareri</i> .....	»	26

---

<b>CONVOCAZIONI</b> .....	<i>Pag.</i>	29
---------------------------	-------------	----

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

VENERDÌ 31 GENNAIO 1992

**450<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ELIA

*Intervengono il ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane Conte ed il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Saporito.*

*La seduta inizia alle ore 10,50.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A 1, C 1<sup>a</sup>)

Il presidente ELIA avverte che l'ordine del giorno della seduta è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 3190, concernente provvedimenti per la tutela dei caratteri ambientali, architettonici e artistici della città di Siena e la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 1999-B, riguardante disposizioni in materia di pubblico impiego.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

**IN SEDE CONSULTIVA**

**Deputati Sanguineti ed altri: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa (3217)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Il senatore MURMURA illustra il provvedimento, che a suo giudizio intende dare soluzione ad una esigenza reale. Nel suggerire di formulare avviso favorevole, evidenzia tuttavia che, in sede di attuazione, occorrerà evitare che l'individuazione degli enti locali destinatari dei benefici sia demandata al Governo. Stigmatizza quindi il ritardo delle regioni, che non hanno ancora provveduto alla delimitazione delle aree metropolitane: tale inadempimento consentirà unicamente all'area di Genova - essendo la Liguria la sola regione ad aver provveduto - di avvalersi degli interventi indicati all'articolo 1 a favore delle città

metropolitane. L'intero disegno di legge - prosegue il relatore - non appare inoltre sufficientemente coordinato con le disposizioni contenute nella legge n. 142 del 1990, recante il nuovo ordinamento delle autonomie locali.

Si apre il dibattito.

Il senatore MAFFIOLETTI concorda col relatore, giudicando costituzionalmente scorretta la formulazione dell'articolo 1, comma 2, che, in caso di inadempimento regionale, affida al Ministro per i problemi delle aree urbane il compito di individuare i comuni interessati agli interventi. Alle regioni spetta infatti la potestà legislativa in materia di trasporti, e non può pertanto farsi luogo ad un potere sostitutivo del Ministro sulla base della pura e semplice scadenza del termine.

Il ministro CONTE osserva che l'individuazione dei comuni ha luogo comunque sulla base di quanto previsto nel Piano nazionale dei trasporti e che i destinatari sono non solo le città metropolitane, ma anche i comuni, proprio in considerazione del fatto che le procedure di individuazione di tali aree sono ancora in corso di svolgimento. La legge n. 142 del 1990 è peraltro esplicitamente richiamata dal disegno di legge. L'attribuzione dei poteri sostitutivi al Ministro è infine finalizzata a consentire gli interventi anche in assenza di proposte da parte delle regioni, che diversamente disporrebbero di una sorta di potere di veto.

Dopo un intervento del senatore MAFFIOLETTI (avrebbe preferito che si facesse riferimento alla potestà attuativa delle regioni), si dà mandato al relatore di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

**Deputati Seppia ed altri: Provvedimenti per la tutela dei caratteri ambientali, architettonici e artistici della città di Siena (3190), approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazione)

Il senatore MURMURA illustra il disegno di legge, che dispone una serie di interventi a favore della città di Siena, stabilendo norme per il risanamento, il recupero ed il consolidamento del patrimonio artistico ed architettonico. Nel fare presente che in materia già esistono principi di carattere generale, validi per l'intero territorio dello Stato, fa osservare che, pur essendo Siena meritevole di interventi del tipo di quelli disposti, anche altre città d'arte si trovano in analoghe condizioni. Suggestisce pertanto di formulare avviso favorevole, ferma restando l'opportunità di una visione complessiva degli interventi riguardanti e città d'arte.

Con questa osservazione, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, recante provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'ufficio centrale per la giustizia minorile (3213)**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il presidente ELIA illustra il provvedimento, che contiene norme finalizzate ad assumere personale del Corpo di polizia penitenziaria ed a provvedere alle strutture amministrative della giustizia minorile.

Si apre il dibattito.

Il senatore MAFFIOLETTI ritiene che il decreto-legge n. 36 risponda ai requisiti costituzionali limitatamente all'articolo 1, in materia di assunzioni di personale del Corpo di polizia penitenziaria. A tale riguardo, precisa che sarebbe stato comunque possibile evitare il ricorso ad un provvedimento d'urgenza, giacchè le carenze dell'organico di tale Corpo erano certamente prevedibili e risolvibili con disegni di legge ordinaria. Diverso avviso esprime invece con riferimento all'articolo 2, che riconosce all'ufficio per la giustizia minorile la qualità di ufficio centrale, in diretto collegamento con il Ministro di grazia e giustizia. A tale proposito, egli stigmatizza il fatto che, con un provvedimento d'urgenza, si proceda alla sostanziale creazione di una nuova direzione generale, al di fuori di ogni visione organica circa l'organizzazione e l'articolazione del Ministero.

Il senatore MURMURA avanza perplessità con riferimento all'intero provvedimento. Gli risulta infatti che le scuole di formazione per allievi del Corpo di polizia penitenziaria non siano in grado di dare seguito alle domande degli aspiranti e pare dunque singolare che l'articolo 1 disponga assunzioni del personale anche in eccedenza rispetto all'organico. Nella relazione si fa inoltre riferimento ad un presunto aumento dei detenuti, diversamente da quanto è sempre stato affermato in varie sedi. Quanto al nuovo ufficio centrale, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, occorrerebbe precisare la sua collocazione nel Ministero, tanto più che non risulta agevole comprenderne le funzioni.

Concorda con le perplessità espresse anche il presidente ELIA, segnalando l'opportunità di richiedere i necessari chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE DELIBERANTE*

**Deputati Farigu ed altri: Istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale (3209), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 gennaio.

Il presidente ELIA ricorda che nella precedente seduta è stata avanzata l'esigenza di stabilire esattamente a quali associazioni vengono

attribuiti i finanziamenti disposti dal provvedimento. Sono nel frattempo intervenuti i chiarimenti richiesti; si è così evidenziato che l'iniziativa riguarda le associazioni privatizzate a seguito della procedura prevista dagli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Si tratta dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell'Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del lavoro, dell'Ente nazionale protezione ed assistenza di sordomuti, dell'Unione italiana ciechi e dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

Il senatore MURMURA ritiene che il disegno di legge concerna una materia di grande rilievo sociale, anche in considerazione delle finalità degli enti ai quali i contributi, pur di modesta entità, vengono attribuiti.

Apprezzamento nei confronti dell'iniziativa esprimono anche i senatori CABRAS, TOSSI BRUTTI e FERRARA Pietro, che anticipano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Il sottosegretario SAPORITO ringrazia la Commissione della disponibilità dimostrata, rilevando che le associazioni in questione svolgono un'attività che merita comprensione ed apprezzamento. Il Governo prende comunque atto della volontà del Parlamento di limitare il contributo alle sole associazioni ricomprese nell'articolo 2 della legge 6 febbraio 1985, n. 14.

La Commissione, con successive votazioni, approva quindi gli articoli del disegno di legge, nonché il provvedimento nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 11,35.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

VENERDÌ 31 GENNAIO 1992

**327<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio Pujia.*

*La seduta inizia alle ore 12,45.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A 1, C 5<sup>a</sup>)

Il presidente ANDREATTA constata la mancanza del numero legale per poter dar corso ai lavori in sede deliberante della Commissione destinati alla trattazione del provvedimento sulla Calabria (disegni di legge 1385-bis e connessi). Dalla mancata presenza di un numero sufficiente di rappresentanti dei Gruppi non si può far altro che prendere atto dell'impossibilità che la Commissione si riunisca per trattare il provvedimento relativo alla Calabria e qualunque altro provvedimento al suo esame.

Il senatore BONORA fa presente che si sarebbe ben potuto concludere l'esame del provvedimento relativo alla Calabria, tenendo anche conto del fatto che questa mattina sono stati presentati emendamenti che avrebbero potuto raccogliere il consenso della Commissione, portando a conclusione una annosa e tormentata vicenda parlamentare. In proposito ricorda che il Gruppo democratico cristiano ha sempre affermato la propria volontà di portare a termine il provvedimento in questione, la cui mancata trasformazione in legge non può essergli certo attribuita. Si augura pertanto che il prossimo Parlamento possa concludere il lavoro da lungo tempo intrapreso, varando uno strumento indispensabile per lo sviluppo economico e sociale della regione calabrese.

Il senatore TRIPODI, nel rammentare come i rappresentanti del Gruppo di rifondazione comunista abbiano costantemente partecipato ai lavori della Commissione al fine di consentire l'approvazione di una legge da tanto tempo attesa ed indispensabile per rimediare alla grave

situazione di squilibrio in cui versa la regione Calabria, osserva che i rilievi da lui espressi nella seduta di ieri sono derivati da una non irragionevole delusione nascente dalla constatazione che il testo all'esame della Commissione non era idoneo a risolvere concretamente alcun problema e giungeva all'approvazione in tempi tali da renderne sostanzialmente impossibile la conclusione dell'*iter*.

Il senatore SPOSETTI concorda con quanto osservato dal presidente Andreatta, rilevando che la scarsa partecipazione dei rappresentanti dei Gruppi alla seduta odierna manifesta con chiarezza la mancanza di volontà della Commissione nel suo complesso di proseguire i propri lavori per tutti i provvedimenti ad essa assegnati.

Il sottosegretario PUJIA prende atto con rammarico a nome del Governo della triste conclusione della vicenda relativa alla legge per la Calabria, ringraziando il relatore per lo sforzo compiuto, che non si è potuto portare a termine malgrado il fatto che il provvedimento sia indispensabile per risollevare le condizioni economiche e sociali della Regione.

Il presidente ANDREATTA osserva che in ogni caso il lavoro compiuto sul provvedimento per la Calabria ha portato all'elaborazione di un testo di contenuto apprezzabile, che nella prossima legislatura potrà essere preso come base di lavoro. D'altra parte, è opportuno non concludere frettolosamente, in questo tumultuoso fine legislatura, questo come altri provvedimenti che necessitano di ulteriori approfondimenti.

Il senatore FERRARI-AGGRADI invita la Commissione a valutare l'opportunità di procedere alla discussione del provvedimento sulla Calabria nel pomeriggio, sospendendo la seduta, al fine di sondare la possibilità di raggiungere il numero legale.

Il senatore TAGLIAMONTE dichiara di concordare con le affermazioni del presidente Andreatta, prendendo atto dell'impossibilità per la Commissione di svolgere un lavoro serio in relazione al provvedimento per la Calabria, come per tutti gli altri provvedimenti al suo esame. Pertanto, anche se non è stato ancora emanato il decreto di scioglimento delle Camere, nella sostanza l'attività della Commissione bilancio in questa legislatura deve ritenersi conclusa, anche per evitare che prosegua lo stillicidio di disegni di legge che si è susseguito freneticamente negli ultimi giorni, che contrasta con la necessità di un esame serio e approfondito di tutte le questioni ad essi connesse.

Il presidente ANDREATTA prende atto della generale volontà della Commissione, che invita la Presidenza della medesima a non compiere ulteriori tentativi per cercare faticosamente di trovare il numero legale per poter tenere seduta in sede deliberante.

Essendo quella odierna l'ultima riunione della Commissione nella presente legislatura, ricorda che nel corso di questi anni la Commissione stessa si è sforzata di incarnare una sorta di magistratura tecnica al

servizio del Parlamento e del Paese, sforzandosi di essere un giudice severo nell'esame dei provvedimenti di spesa. Certamente i risultati della sua azione non si sono riflessi direttamente sull'andamento della finanza pubblica, ma ciò dipende anche dagli insufficienti strumenti a disposizione della Commissione stessa. Tali strumenti andranno rafforzati nel corso della prossima legislatura, anche se, durante la presente, la modifica alla legge di contabilità e le novelle ai regolamenti parlamentari hanno migliorato la dotazione di strumenti di cui essa disponeva. Se un bilancio dunque può essere tentato di questi anni, esso può essere forse tale da consentire di ricordare nella storia del Parlamento italiano, ancorchè con una nota a piè di pagina, l'attività di questa Commissione.

Il senatore FERRARI-AGGRADI, parlando come decano della Commissione, ringrazia a nome di tutti il Presidente, che, con grande dedizione, responsabilità e senso dello Stato ha diretto i lavori della Commissione stessa in questi difficili anni. Insieme al Presidente deve ringraziare tutti i colleghi che, pur nella diversità delle opinioni espresse da ciascuno, hanno sempre collaborato con infaticabile impegno e con grande lealtà al perseguimento del bene comune.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

VENERDÌ 30 GENNAIO 1992

436<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

TRIGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Sacconi.**La seduta inizia alle ore 10.***IN SEDE DELIBERANTE**

**«Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli» (576-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione ed approvazione)

Il relatore TRIGLIA riferisce sul provvedimento, già approvato dal Senato nella seduta del 15 giugno 1988. L'approvazione avvenne a seguito di una esauriente ed approfondita disamina, sia nell'ambito della Commissione, sia in Assemblea, durante la quale venne soprattutto affrontato il tema difficile e controverso dell'OPA obbligatoria. La Commissione finanze della Camera dei deputati, dopo più di tre anni e mezzo, ha ieri approvato la proposta legislativa in questione, che contiene peraltro profonde modifiche rispetto al testo approvato dal Senato, soprattutto nell'articolo 10, che introduce una diversa regolamentazione dell'OPA obbligatoria.

L'oratore passa quindi ad illustrare l'articolato del provvedimento, soffermandosi sulle principali modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento. In particolare, nel Capo I, concernente le offerte pubbliche di vendita e sottoscrizione, egli sottolinea che la disciplina di cui all'articolo 1 viene riferita non più ai soli titoli, identificati in beni tipici, come le azioni e le obbligazioni, ma ai valori mobiliari, che è nozione ben più ampia, in quanto non è limitata ai soli valori cartolarizzati e tipici, ma si estende a qualsiasi documento rappresentativo di diritti. Per effetto di tale variazione anche i cosiddetti *warrant*, cioè i diritti di sottoscrizione o acquisto di valori mobiliari, sono soggetti alla disciplina del Capo I, nonchè a quella del Capo II, dal momento che la predetta scelta legislativa è stata recepita coerentemente anche nell'articolo 9, in tema di offerte pubbliche di acquisto e di scambio.

Il relatore ricorda poi che la Camera dei deputati ha soppresso la disposizione per cui non costituiscono offerte pubbliche di vendita e di

acquisto quelle rivolte esclusivamente a dipendenti e le offerte in opzione ai soci di azioni provenienti da aumento di capitale, stabilendo che sono, tra l'altro, offerte al pubblico quelle concernenti titoli di nuova emissione, cioè le offerte di sottoscrizione. Al comma 2 del medesimo articolo 1 si precisa che non costituiscono offerte pubbliche di sottoscrizione quelle realizzate ai sensi del comma 7 dell'articolo 2441 del codice civile, secondo cui le azioni di nuova emissione possono essere sottoscritte da banche, enti o società finanziarie controllate dalla Consob, purchè tali soggetti le offrano poi in vendita ai soci, titolari del diritto di opzione.

Il relatore segnala poi che sono stati attribuiti ulteriori poteri regolamentari alla CONSOB in tema di riparti, nel caso in cui le accettazioni superino i quantitativi offerti (articolo 4, comma 4), e in tema di offerte a categorie di investitori o finalizzate alla quotazione in borsa (articolo 4, comma 5), nonchè con riferimento alle regole di comportamento che offerenti, società del relativo gruppo e collocatori dovranno osservare in occasione delle offerte pubbliche (articolo 6, comma 4). La CONSOB, infine, è stata abilitata a concedere deroghe al divieto di compiere atti idonei a modificare la consistenza del capitale e del patrimonio degli emittenti e delle relative società controllate durante l'offerta di sottoscrizione (articolo 7, comma 1).

Dopo aver ricordato altri minori cambiamenti apportati dalla Camera dei deputati agli articoli 3, 4, 5 e 8, il relatore passa ad illustrare l'articolo 10 del Capo II, relativo all'OPA obbligatoria, che contiene differenze fondamentali rispetto al testo a suo tempo approvato dal Senato, il quale prevedeva soltanto l'OPA obbligatoria preventiva in alcuni casi particolari.

La Camera dei deputati ha previsto, accanto all'OPA preventiva, anche l'OPA obbligatoria successiva, nonchè un'OPA «incrementativa» ed un'OPA residuale, anch'esse obbligatorie.

Essendosi soffermato dettagliatamente a descrivere i vari tipi di OPA previsti, il relatore fa presente che la Camera dei deputati ha inoltre esteso l'obbligo di ricorso all'OPA (comma 3) ai casi in cui, non potendosi individuare uno o più azionisti di controllo, taluno intenda acquisire una partecipazione non inferiore a quella posseduta da coloro che, soli o riuniti in sindacato di voto, sono titolari della maggioranza relativa dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee ordinarie. Per altro verso, però, l'obbligo di OPA viene circoscritto, in quanto non è comunque operante nei casi in cui un'unica società detenga direttamente il controllo *ex* articolo 2359 del codice civile e la maggioranza del capitale sociale (comma 7), nonchè quando l'acquisizione del controllo deriva da operazioni intragruppo (comma 12).

Con l'articolo 37 - continua il relatore - è stata regolata una materia non esaminata dal Senato, essendo tale norma il risultato delle polemiche conseguenti al noto aumento di capitale realizzato nel 1991 dalle «Generali». Si è così prevista la sospensione del diritto di voto relativo ai titoli sottoscritti dai soggetti indicati nell'articolo 2441, comma 7, del codice civile. La disposizione non si applica alle cosiddette «detenzioni», per cui si desume che tale disciplina varrà soltanto per fattispecie future.

Infine, egli osserva che nel Capo II si è disposto un generale

incremento delle sanzioni amministrative e penali (articoli 31, 33, 34 e 36) e che ulteriori modifiche, meno rilevanti, sono contenute negli articoli 9, 16, 18, 20, 26 e 28.

Il provvedimento, così come approvato dalla Camera dei deputati, presenta numerosi aspetti problematici, soprattutto con riferimento alla disciplina dell'OPA obbligatoria. Essi meriterebbero un'ampia e approfondita discussione, al fine di verificare l'opportunità di alcune scelte legislative e di migliorare in altre parti il provvedimento stesso, il quale risente della situazione contingente della fine della legislatura. Tuttavia, ciò comporterebbe la decadenza della proposta legislativa ed il rinvio alla prossima legislatura della disciplina dell'OPA. Tenuto conto che a partire dalla fine del 1991 sono state introdotte nel nostro ordinamento importanti disposizioni concernenti il mercato mobiliare, l'approvazione del disegno di legge consentirebbe di rendere immediatamente operante un fondamentale istituto, che appare idoneo ad accrescere di per sé la fiducia nel mercato italiano, l'interesse degli investitori, anche esteri, e quindi l'efficienza del sistema. In tal modo, si completerebbe un processo legislativo, che ha visto come protagonista il Parlamento, tenuto conto che questo fervore normativo è stato alimentato essenzialmente, come nel caso di specie, da iniziative parlamentari.

Pertanto, nonostante le osservazioni critiche che si possono formulare nei confronti della proposta in discussione, il relatore ritiene di doverne ugualmente proporre l'approvazione, sicuro che ciò renderà il mercato italiano più credibile e contribuirà ad accrescere la tutela degli azionisti di minoranza. La prima impressione è che la disciplina in esame vada al di là dell'intenzione dei proponenti originari e delle esigenze obiettive di regolamentazione delle offerte pubbliche, delle scalate e dei passaggi dei pacchetti di controllo; il provvedimento presenta infatti alcuni eccessi, alcune rigidità che potrebbero risultare di intralcio ad un regolare svolgimento dell'operatività.

Vi è tuttavia affermata con forza l'esigenza di prevedere procedure pubbliche e obbligatorie per corrispondere al «*need for protection*» degli azionisti e dei risparmiatori. Questo vale, in particolare, con riguardo all'OPA obbligatoria, sul cui principio esiste ormai un preciso orientamento a livello comunitario.

In ogni caso, egli ritiene opportuno sottolineare gli aspetti critici del provvedimento ed, in primo luogo, fa presente che non è chiaro perchè all'articolo 1, comma 2, vengano escluse dalla disciplina in esame le operazioni di aumento di capitale effettuate mediante un consorzio di garanzia (ai sensi dell'articolo 2441, comma 7, del codice civile) e non la totalità delle operazioni di aumento di capitale, come era stato previsto dal Senato.

Tuttavia, le novità di maggior rilievo contenute nel disegno di legge risiedono nell'articolo 10, riguardante l'OPA obbligatoria. Tale istituto trova la sua giustificazione fondamentale nell'esigenza di assicurare la parità di trattamento degli azionisti, nel caso in cui si verifichi il passaggio dei pacchetti di controllo di società. Infatti, i soci di controllo riescono a realizzare il cosiddetto premio di maggioranza, ottenendo dalla vendita del pacchetto un prezzo notevolmente superiore a quello realizzabile nei mercati regolamentati, mentre i soci di minoranza sono esclusi dal conseguimento di un simile beneficio. L'OPA obbligatoria

consente appunto di far godere a questi ultimi lo stesso trattamento riservato oggi ai soli soci di controllo.

Se ciò è vero, allora non ha alcuna giustificazione l'OPA cosiddetta «incrementativa» (articolo 10, comma 7), in quanto in tal caso non si ha il passaggio di alcun controllo e, perciò, non è configurabile l'esigenza di ripartire un premio di maggioranza, che nella fattispecie non esiste. D'altra parte una prescrizione del genere non trova riscontro non solo nel progetto di direttiva CEE, ma nemmeno in altri paesi comunitari.

È prevedibile che, almeno all'inizio, la nuova disciplina produca un notevole rallentamento nei trasferimenti del controllo in società quotate ed è immaginabile che l'esistenza dell'OPA incrementativa ostacoli il naturale movimento delle partecipazioni azionarie di minoranza, che costituisce uno strumento indispensabile per realizzare collaborazioni strategiche tra imprese. La disciplina dell'Opa successiva (articolo 10, comma 8) impone poi a chi ha acquistato, in una determinata misura, partecipazioni che comportano, o fanno presumere, l'assunzione del controllo, di lanciare un'offerta per un ammontare di titoli non inferiore a quello acquistato.

Tale disposizione andrebbe quanto meno corretta, in quanto è evidente che essa non potrà trovare applicazione, nella sua espressione letterale, tutte le volte in cui la partecipazione già acquisita supera il 50 per cento del capitale rappresentato da azioni ordinarie; in tali casi, infatti, la percentuale complessiva degli acquisti dovrebbe perfino superare il 100 per cento del capitale delle società interessate. Inoltre, egli osserva che l'esigenza di assicurare la massima tutela agli azionisti di minoranza rischia di pregiudicare la funzionalità del mercato; perciò andrebbe attentamente valutata l'ipotesi di prevedere che l'OPA successiva debba avere per oggetto soltanto un quantitativo di titoli non inferiore ad una certa percentuale delle azioni ordinarie.

Un'altra disposizione, quella sugli obblighi di comunicazione alla Consob (articolo 11), che era del tutto giustificata nel momento in cui fu approvata dal Senato, rischia ora di creare seri problemi interpretativi in sede di applicazione. Infatti, l'articolo 20 della legge comunitaria per il 1990 ha conferito delega legislativa al Governo per attuare la direttiva CEE 88/627, relativa alla comunicazione delle partecipazioni rilevanti in società con azioni quotate nei mercati regolamentati. Il Governo ha approvato il 27 gennaio scorso il relativo decreto legislativo, che ora deve essere promulgato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In tale decreto si è provveduto a dettare una disciplina molto articolata e comunque diversa da quella contenuta nel citato articolo 11, in aderenza a quanto prescrive la citata direttiva comunitaria. Pertanto, qualora il provvedimento in esame, una volta divenuto legge, sia pubblicato dopo il predetto decreto legislativo, finirà per modificarlo in quanto legge successiva, dando così luogo a problemi di coordinamento normativo, la cui soluzione non appare nè agevole, nè sicura.

In conclusione, nonostante le perplessità enunciate, il relatore ritiene che inderogabili esigenze di equità verso i risparmiatori, l'esistenza di veri e propri *standards* internazionali in materia e la prospettiva pressochè certa di un rinvio *sine die* dell'approvazione della disciplina in oggetto, qualora si dovessero privilegiare esigenze di perfettismo normativo, consiglino, e anzi impongano l'approvazione

della attuale versione del disegno di legge. Nulla vieta che, in futuro, la normativa in oggetto possa essere corretta ed emendata sulla base della sua concreta applicazione. Un nuovo rinvio avrebbe ingiustificato e mortificherebbe le molte attese che da anni il mercato ripone nel legislatore. Invita, pertanto, la Commissione ad approvare definitivamente il provvedimento.

Il sottosegretario SACCONI si associa alle considerazioni finali del relatore ed invita la Commissione ad approvare il provvedimento in via definitiva. Esprime inoltre l'apprezzamento del Governo per il lavoro svolto dalla 6<sup>a</sup> Commissione del Senato nel corso di questa legislatura nel settore dei mercati finanziari, per i quali è stata operata una importante riforma. Il provvedimento, i cui meriti sono attribuibili in primo luogo all'iniziativa del Presidente Berlanda, dovrebbe procurare alcuni sostanziali effetti positivi sia nel riconoscere una maggiore tutela ai risparmiatori e all'azionista di riferimento delle società quotate, sia nel favorire l'avvicinamento dei risparmiatori e delle famiglie imprenditoriali al mercato mobiliare.

L'oratore fa poi presente che nella prossima legislatura occorrerà verificare l'impatto della nuova normativa sulla realtà operativa del mercato, con l'auspicio di poter contare su di una maggiore flessibilità e capacità di adattamento del nostro ordinamento giuridico.

Entrando nel merito delle singole disposizioni, egli rileva che il ricorso ad una doppia tipologia di OPA è ispirato da una duplice attenzione sia alle condizioni del mercato attuale, sia a quelle auspicabili per il mercato dei prossimi anni. Infine, non bisogna sottovalutare che nelle ultime settimane è stata approvata una serie di provvedimenti (trasparenza bancaria, credito al consumo ed ora le OPA) che riconoscono una maggiore tutela del risparmiatore in genere.

Il senatore LEONARDI preannuncia il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana su un provvedimento che conclude positivamente un impegno costante della Commissione, volto a disciplinare il mercato mobiliare e a dare maggiore trasparenza e tranquillità agli azionisti, soprattutto di minoranza. L'importanza di questo provvedimento è accresciuta dal fatto che la disciplina in esso contenuta diventa ora uno strumento indispensabile per attivare il processo di privatizzazione da poco iniziato dal Governo.

Nonostante alcuni rilievi critici, sottolineati dallo stesso relatore, egli ritiene che il provvedimento debba essere approvato definitivamente e che casomai in sede di concreta regolamentazione o di futura legislazione potranno essere apportati i correttivi ai difetti che eventualmente emergeranno dalla applicazione della emananda normativa. Infine, pur con il rammarico di non poter approvare altri importanti provvedimenti relativi ai mercati mobiliari e da tempo all'esame della Camera, egli esprime soddisfazione perchè il provvedimento in esame, che nasce da una iniziativa del Presidente Berlanda ora chiamato al vertice della CONSOB, consentirà di dotare l'organo di controllo della Borsa di un efficace strumento per svolgere con maggiore determinazione i propri compiti istituzionali.

Il senatore CANDIOTO, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo Misto-PLI, deplora anzitutto l'eccessivo tempo impiegato dalla Camera dei deputati per esaminare il provvedimento, impedendo al Senato di valutare la possibilità di apportare eventuali correttivi.

In ogni caso, egli sottolinea l'importanza della emananda normativa che si inserisce nella complessa disciplina dei mercati finanziari, il cui completamento non potrà che avvenire nella prossima legislatura. Esprime, infine, il proprio compiacimento per il proficuo lavoro svolto dalla 6<sup>a</sup> Commissione in questi anni.

IL senatore MANTICA si associa alle espressioni di soddisfazione per il lavoro svolto dalla 6<sup>a</sup> Commissione, soprattutto, nel settore mobiliare ed afferma che la nomina del Presidente Berlanda al vertice della CONSOB rappresenta un concreto riconoscimento di questo impegno.

Nella prossima legislatura - egli continua - occorrerà continuare in questa direzione, affinché il mercato mobiliare riprenda vigore ed abbia regole in linea con quelle degli altri paesi comunitari. Entrando nel merito del provvedimento, egli sottolinea come sia rimasto insoluto il problema della retroattività di alcune norme che avrebbero trovato applicazione in alcuni casi di recenti trattative di mercato. In ogni caso, egli preannuncia, a nome del Gruppo del Movimento Sociale-Destra Nazionale, il voto favorevole sul provvedimento che rappresenta uno strumento indispensabile per le esigenze del paese.

Il Presidente TRIGLIA, dato conto del parere favorevole con osservazioni della 2<sup>a</sup> Commissione, avverte che si passerà alle votazioni.

Posto ai voti, viene approvato l'articolo 1 del provvedimento. Poiché nessuno chiede il ripristino dell'articolo 2 del testo approvato dal Senato, vengono posti separatamente in votazione ed approvati gli articoli da 3 a 12, da 14 a 16, da 18 a 20, 22, 23 e da 26 a 28. Poiché nessuno chiede il ripristino dell'articolo 30 approvato dal Senato, vengono posti separatamente in votazione ed approvati gli articoli da 29 a 37 e, quindi, il disegno di legge nel suo complesso.

#### SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE.

Il Presidente TRIGLIA avverte che la seduta della Commissione, già convocata per oggi pomeriggio alle ore 15,30, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 10,45.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

VENERDÌ 31 GENNAIO 1992

**357<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

SPITELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali Covatta.*

*La seduta inizia alle ore 11,15.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Deputati Seppia ed altri: Provvedimenti per la tutela dei caratteri ambientali, architettonici e artistici, della città di Siena (3190), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il presidente SPITELLA, che sostituisce il senatore Robol, relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo sottolineando che il restauro dei beni ambientali e gli interventi di sicurezza e antisismici sono l'oggetto del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati. Inoltre, poichè la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento del Senato, alla modifica degli articoli 3, 9 e 12, egli ha preparato alcuni emendamenti per poter approvare il disegno di legge. La Commissione finanze ha espresso parere contrario. Gli altri pareri pervenuti sono invece favorevoli. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Interviene il senatore NOCCHI, il quale sottolinea che se il disegno di legge fosse giunto in tempi più rapidi, una riflessione sui pareri espressi dalle altre Commissioni avrebbe potuto essere sicuramente più approfondita. Si dichiara quindi favorevole ad apportare le modifiche suggerite dal Presidente e sottolinea la necessità che nella prossima legislatura si attuino in modo concreto le previsioni finanziarie contenute nella legge.

Il senatore ARFÈ dichiara di associarsi alle affermazioni del senatore Nocchi.

Interviene infine il senatore BOGGIO, che dichiara di condividere la relazione del Presidente, sottolineando che la città di Siena, data la sua unicità, deve essere salvaguardata nel modo più opportuno. Ritiene inoltre che il disegno di legge che la Commissione sta per approvare possa essere considerata una legge pilota, da imitare anche a favore di città quali Lucca o Venezia.

Il sottosegretario COVATTA si associa alle considerazioni del relatore.

Si passa alle votazioni.

Senza discussione sono approvati gli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

Il presidente SPITELLA pone quindi ai voti l'emendamento 3.1, volto a soddisfare le condizioni poste dalla 5<sup>a</sup> Commissione, che risulta approvato, così come risultano approvati anche gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4 aventi le stesse finalità e l'articolo 3 nel testo modificato.

Senza discussione e senza modifiche risultano inoltre approvati gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8.

Il PRESIDENTE illustra quindi l'emendamento 9.1 che, come quelli precedentemente votati, si rende necessario per adempiere alle condizioni poste dalla 5<sup>a</sup> Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 9.1 risulta approvato, così come l'articolo 9 nel testo emendato.

Senza discussione e senza modifiche sono inoltre approvati gli articoli 10 e 11.

Il PRESIDENTE illustra infine l'emendamento 12.1, che ha le finalità degli emendamenti sopra illustrati e che, posto ai voti, risulta approvato, così come l'articolo 12 nel testo emendato.

Senza discussione e senza modifiche sono infine approvati gli articoli 13 e 14.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti il disegno di legge nel suo complesso, che la Commissione approva all'unanimità.

Sospende quindi la seduta in attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge n. 2566-B.

*La seduta, sospesa alle 11,55, è ripresa alle ore 15.30.*

**Vallani ed altri: Contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia con sede a Milano (2566-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)**

Il presidente SPITELLA, che sostituisce il relatore, senatore De Rosa, illustra il provvedimento in titolo, sottolineando che la terza lettura si è resa necessaria per rimodulare i finanziamenti sul triennio 1992-1993-1994 anziché a partire dall'anno 1991, come nel testo originario.

Ricorda inoltre che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso sul disegno di legge parere favorevole.

Poichè non vi sono interventi in discussione generale, prende la parola il sottosegretario D'AMELIO che auspica una rapida approvazione del provvedimento.

Senza discussione, sono quindi approvati gli articoli 1 e 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione il disegno di legge nel suo complesso, che la Commissione approva.

**SULL'ORDINE DEL LAVORI**  
(A 1, C 7<sup>a</sup>)

Il senatore VESENTINI fa presente la necessità di continuare l'esame in sede referente del disegno di legge esaminato congiuntamente con la 1<sup>a</sup> Commissione sulle minoranze linguistiche. Sarebbe quindi opportuno trovare uno spazio *a latere* delle sedute dell'Assemblea per riprendere tale dibattito.

Il presidente SPITELLA assicura che si farà interprete presso il Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione di tale esigenza.

**CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE convoca la Commissione per le ore 20 di oggi nonchè per le ore 9 di domani, sabato 1° febbraio, per l'esame, in sede deliberante, del disegno di legge n. 3219, recante, interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, per il conseguimento del diploma di baccellierato internazionale presso istituzioni scolastiche italiane nonchè per l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 3218, recante l'ordinamento della professione di assistente sociale.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**358<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
SPITELLA

*La seduta inizia alle ore 20,30.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**Deputati Scalfaro ed altri; Artioli ed altri; Poggiolini ed altri; Colombini ed altri; Biondi: Ordinamento della professione di assistente sociale (3218),** approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente: favorevole)

Il relatore, senatore BOMPIANI, illustrando brevemente il contenuto del provvedimento in titolo, invita la Commissione ad esprimere parere favorevole, in quanto le norme in questione si raccordano puntualmente con quanto previsto in materia di corsi di diploma universitario dalla recente riforma degli ordinamenti didattici universitari.

Senza discussione, la Commissione conviene all'unanimità di trasmettere alla 1<sup>a</sup> Commissione un parere favorevole.

Il presidente SPITELLA avverte che la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 3219 è rinviata alla seduta già convocata per domani alle ore 9.

*La seduta termina alle ore 20,40.*

**EMENDAMENTI****Deputati Seppia ed altri: Provvedimenti per la tutela dei caratteri ambientali, architettonici e artistici della città di Siena (3190)****Art. 3.**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «nella misura del 50 per cento» alla fine della lettera.*

**3.1**

SPITELLA

*Al comma 1, lettera c), sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Il contributo è del 30 per cento dell'ammontare della spesa ed è elevato al 40 per cento quando esso è destinato al recupero, all'adeguamento funzionale e statico, al risanamento igienico-sanitario e al ripristino estetico-ambientale di edifici destinati ad uso abitativo o di locali in cui vengano esercitate attività artigianali o di piccolo commercio».*

**3.2**

SPITELLA

*Al comma 1, lettera c), al quarto periodo sopprimere le parole: «e l'ammontare massimo del mutuo all'80 per cento».*

**3.3**

SPITELLA

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e l'ammontare massimo del mutuo del 50 per cento del residuo».*

**3.4**

SPITELLA

**Art. 9.**

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: «ed estinguere» alla fine della lettera.*

**9.1**

SPITELLA

**Art. 12.**

*Sopprimere il comma 3.*

**12.1**

SPITELLA

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

VENERDÌ 31 GENNAIO 1992

**321<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

BERNARDI

*Interviene il Ministro per le aree urbane Conte.**La seduta inizia alle ore 10.***IN SEDE DELIBERANTE**

**Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa (3217), (risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Sanguineti ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Discussione e approvazione)

Il presidente BERNARDI informa che i pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> non sono ancora pervenuti.

Propone pertanto di sospendere la seduta in attesa dei pareri stessi.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 10,05, è ripresa alle ore 12,15.*

Dopo un breve intervento del presidente BERNARDI, che ricorda come il disegno di legge sia oggetto di grande attesa, soprattutto da parte delle aree metropolitane, prende la parola il relatore, senatore REZZONICO. Rilevato che il disegno di legge reca interventi significativi, anche se parziali, a favore delle metropolitane leggere e delle ferrovie in concessione, si sofferma dettagliatamente sui singoli articoli. Nel sottolineare che i piani di intervento sono individuati dalle regioni, su proposta dei comuni, e quindi sottoposti all'approvazione del CIPET, raccomanda una rapida approvazione per far fronte alle gravi difficoltà in cui versano i trasporti locali.

Si apre la discussione.

La senatrice SENESI, premesso che condivide gli obiettivi del provvedimento, anche se parziali, esprime riserve sulla previsione del ricorso alla Cassa depositi e prestiti, nel timore che i relativi finanziamenti possano venire di fatto bloccati, analogamente a quanto già avvenuto per la legge sui parcheggi. In merito all'articolo 4, esprime quindi il dubbio che l'intervento sostitutivo del Ministro per i problemi delle aree urbane possa interferire sulle iniziative già avviate dagli enti locali; si dichiara infine perplessa sulla possibilità che l'istituzione di una commissione di vigilanza, prevista all'articolo 6, possa effettivamente risolversi in uno snellimento procedurale.

Il senatore MARNIGA, ricordando che finora sono stati avviati ripetuti tentativi, non sempre giunti a buon fine, per risolvere il congestionamento del traffico nelle aree urbane e le gravi conseguenze che ne derivano, esprime apprezzamento per il disegno di legge che finalmente consente di realizzare interventi concreti. Auspicando per il futuro un intervento organico del Governo, sottolinea che il disegno di legge potrà consentire anche il riequilibrio fra le diverse modalità di trasporto, privilegiando quello su ferrovia. Esprime pertanto l'auspicio che il disegno di legge possa essere approvato nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, riservandosi eventualmente di intervenire in sede di esame dell'articolato, in relazione alle eventuali osservazioni delle Commissioni consultate.

Rinunciando alla replica il relatore, prende la parola il ministro CONTE che si sofferma sulle finalità del provvedimento, consistenti essenzialmente nella realizzazione di metropolitane leggere, sistemi ferroviari passanti, collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive e universitarie, ed in generale programmi urbani integrati. Con riferimento alle osservazioni della senatrice Senesi, il Ministro fa presente che il blocco dei finanziamenti erogabili dalla Cassa depositi e prestiti nasce dalla posizione del Tesoro, che li ha inclusi nei limiti di impegno complessivi fissati per gli enti locali. Pur non essendo ancora riuscito a sbloccare la situazione, anche a causa dei molteplici ritardi dei comuni, rileva che per gli interventi di cui al presente provvedimento sono comunque previste possibilità alternative di finanziamento, quali il ricorso agli istituti bancari. Per quel che riguarda l'articolo 4, fa presente che l'intervento del Ministro è previsto a supporto delle iniziative in corso e quindi non potrà compromettere gli interventi avviati; dichiara poi che l'istituzione della commissione di vigilanza di cui all'articolo 6 non darà luogo ad una sovrapposizione di competenze, bensì effettivamente ad uno snellimento, proprio in quanto si è scelta la via di una commissione unica anziché tanti diversi organismi per i singoli lavori. In conclusione, il Ministro ricorda che la copertura finanziaria è stata individuata dal Ministero del tesoro e quindi condivisa all'unanimità dalla Camera dei deputati, Raccomanda alla Commissione una rapida approvazione del disegno di legge, che non potrà che giovare alla situazione delle aree urbane, compromessa da un traffico ormai incontrollato e da condizioni di vivibilità precarie.

Il presidente BERNARDI dà lettura del parere della 1<sup>a</sup> Commissione, favorevole con osservazioni.

Il ministro CONTE, con riferimento alla osservazione riferita al comma 2 dell'articolo 1, rileva che non si tratta di un vero e proprio potere sostitutivo del Ministro in quanto il programma andrà formulato sulla base del piano nazionale o regionale dei trasporti o comunque, in assenza degli stessi, su una proposta formulata dalla regione interessata.

Il presidente BERNARDI dà lettura del seguente ordine del giorno:

«La 8<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,  
impegna il Governo,

ad operare per inserire, tra le aree destinatarie dei benefici di cui all'articolo 1 del disegno di legge sugli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, l'area dello Stretto con le città di Messina e Reggio Calabria, secondo le consolidate scelte politiche e legislative di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67, al comma 1 dell'articolo 6, della legge 24 marzo 1989, n. 122 e alla tabella B allegata alla legge 31 dicembre 1991, n. 415.»

0/3217/8/1

ANDÒ, MARNIGA, REZZONICO, SENESI, ULIANICH, BERNARDI

Il Ministro dichiara di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

Non essendo ancora pervenuto il parere della 5<sup>a</sup> Commissione, il presidente BERNARDI sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 12.45, riprende alle ore 13.55.*

Il presidente BERNARDI dà lettura del parere della 5<sup>a</sup> Commissione, contrario all'articolo 6 e favorevole agli altri articoli. Fa comunque presente che la contrarietà all'articolo 6 non è motivata ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento.

Il relatore REZZONICO rileva che un meccanismo analogo a quello previsto dall'articolo 6 è stato già attivato per le ferrovie in concessione, ai sensi della legge n. 910 del 1986. Ciò potrà pertanto consentire di avvalersi di strutture di supporto e consulenza già in essere.

Il ministro CONTE precisa che il parere della 5<sup>a</sup> Commissione non contiene rilievi strettamente inerenti alla copertura, ma semplicemente inviti alla Commissione di merito di cui il Governo terrà comunque conto.

Si passa all'esame degli articoli.

Senza discussione sono posti ai voti e approvati separatamente gli articoli da 1 a 11.

Si passa alle dichiarazioni di voto finali.

La senatrice SENESI, nel prendere atto che le osservazioni formulate da entrambe le Commissioni consultate non possono che rafforzare le perplessità già espresse, dichiara l'astensione del Gruppo comunista-PDS. Auspica comunque che i suggerimenti della 5<sup>a</sup> Commissione possano venire accolti dal Governo in sede di attuazione.

Il presidente BERNARDI annuncia il voto favorevole del Gruppo democristiano, associandosi all'auspicio della senatrice Senesi in quanto la 5<sup>a</sup> Commissione ha sollevato problemi che meritano attenzione.

Il senatore MARNIGA annuncia il voto favorevole dei senatori socialisti.

Dopo che il ministro CONTE ha ribadito che il Governo terrà nella dovuta considerazione i rilievi della Commissione bilancio, viene posto ai voti e approvato il disegno di legge nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 14.05.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

VENERDÌ 31 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente:*

Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e obbligazioni (576-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati): *parere favorevole;*

Trattamento tributario delle indennità di trasferta percepite dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari (3210) (approvato dalla Camera dei deputati): *parere favorevole;*

*alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente:*

Ordinamento della professione di tecnologo alimentare (3174): *parere favorevole con osservazioni.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

VENERDÌ 31 GENNAIO 1992

279<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
ANDREATTA

*La seduta inizia alle ore 13,15.*

**Disposizioni in materia di pubblico impiego (1999-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente ANDREATTA illustra uno schema di parere, secondo il quale la Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere contrario per mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Infatti il solo articolo che contiene una clausola di copertura (articolo 6), reperisce i fondi sull'accantonamento di fondo speciale concernente «Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate»: tale accantonamento è esclusivamente destinato a concedere gli incrementi retributivi del personale dirigente nella stessa misura corrisposta all'altro personale statale. Tale adeguamento necessita infatti di apposita disposizione di legge e non è stato calcolato in sede di manovra di bilancio, come è accaduto per i restanti dipendenti. Pertanto non è possibile utilizzare ad altri fini l'accantonamento preordinato a tale scopo.

L'articolo 7 poi concede lo stesso trattamento economico dell'Autorità per la tutela della concorrenza al personale del garante per la radiodiffusione e l'editoria, senza quantificare nè coprire l'onere che ne deriva. Analogamente non sono quantificati nè coperti gli articoli 2, 3 e 4.

All'unanimità la Sottocommissione incarica il presidente Andreatta di redigere un parere nei termini da lui stesso proposti.

**Valiani ed altri: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la Storia del Movimento di liberazione con sede a Milano (2566-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Parere favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente ANDREATTA, il quale fa presente che l'unico problema è quello dell'utilizzo difforme: poichè però il provvedimento che riguarda l'accantonamento è stato già

approvato, si può ritenere che non si debba chiedere il parere alla Commissione finanze e tesoro. Pertanto, propone l'emissione di un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

**Deputati Sanguineti ed altri e disegno di legge di iniziativa governativa: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa (3217), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato (Parere alla 8ª Commissione. Parere contrario)**

Il presidente ANDREATTA fa presente che perviene dalla Camera dei deputati un provvedimento in materia di interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa, che utilizza gli accantonamenti di fondo globale di parte capitale costruiti come limiti di impegno, con la finalità di garantire la copertura dei mutui che saranno accessi ad opera degli enti locali per l'effettuazione delle opere.

L'articolo 6, che costituisce una Commissione di vigilanza per l'esercizio della sorveglianza sull'esecuzione dei lavori, prevede 15 miliardi di onere esclusivamente per il 1993, essendo gli accantonamenti del 1994 destinati al funzionamento delle opere.

Poichè è naturale che le prestazioni di questa Commissione, essendo legate alla sorveglianza sui lavori, si prolungheranno nel tempo, occorre decidere se prevedere nel testo una norma che costringa a concentrare il pagamento degli emolumenti nel 1993, anche se le prestazioni sono protratte nel tempo, e - se non si intende modificare il testo - basare il parere su un'interpretazione autentica in tal senso. Ciò che non è coerente con il quadro contabile è che vi siano per questa Commissione oneri a carico dello Stato al di là del 1993 in conto competenza e del 1994 eventualmente in conto residui.

Il senatore ABIS fa presente che in effetti sussistono perplessità per quanto concerne l'articolo 6 e il senatore DELL'OSSO ricorda che esso è stato approvato col voto unanime da parte della Camera dei deputati.

Il senatore SPOSETTI rileva che tra l'altro l'articolo 4 appare in contrasto con la legge sulle autonomie locali e che i problemi di merito del disegno di legge dovevano essere risolti in prima lettura.

Il presidente ANDREATTA propone quindi un parere grazie al quale si dichiara all'unanimità contrarietà sull'articolo 6 e invita la Commissione di merito a modificare tale articolo o comunque ad impegnare il Governo a non prevedere compensi, con esclusione dei rimborsi spese, per i membri della Commissione di vigilanza che già svolgono mansioni nella Pubblica Amministrazione. Per quanto concerne poi l'attività di supporto sempre prevista dall'articolo 6, fa presente che si può utilizzare lo *staff* tecnico della Banca Europea degli Investimenti, che ha finanziato negli ultimi anni i maggiori progetti in materia di metropolitane e ferrovie leggere in Europa: ove la BEI non fosse disponibile, invita la Commissione di merito affinché preveda la possibilità di

rivolgersi ad organismi internazionali, dato che in Italia i limitati investimenti effettuati ed i legami con le aziende produttrici di sistemi di trasporto sconsigliano di avvalersi delle società di consulenza nazionali. La convenzione di cui all'articolo 6, il cui costo è pari a 15 miliardi per il 1993, deve coprire poi tutta l'attività di assistenza e sorveglianza per tutti gli investimenti finanziati con il disegno di legge in titolo. Nulla da osservare poi sugli altri articoli.

Concorda la Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 13,40.*

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Sabato 1° febbraio 1992, ore 9*

*In sede consultiva*

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, recante provvedimenti urgenti per il corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'ufficio centrale per la giustizia minorile (3213).
- II. Esame del disegno di legge:
- Deputati CORDATI ROSAIA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, per il conseguimento del diploma di baccellierato internazionale presso istituzioni scolastiche italiane (3219) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

- I. *Esame del disegno di legge:*
- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative (3170).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni urgenti per l'immissione nel ruolo dei segretari comunali e per la copertura delle sedi vacanti (2630).
  - MURATORE e SCEVAROLLI. - Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale (318).
  - SARTORI ed altri. - Nuova disciplina per l'immissione in ruolo dei segretari comunali non di ruolo (1370).
  - BOSSI. - Municipalizzazione dei segretari comunali (1507).
  - PONTONE. - Disciplina giuridica dei segretari comunali e provinciali (2276).
  - MURMURA ed altri. - Riforma dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali (2533).

**III. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari (3140).

*In sede deliberante***I. Discussione del disegno di legge:**

- Disposizioni in materia di pubblico impiego (1999-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

**II. Seguito della discussione del disegno di legge:**

- Deputati CIAFFI ed altri. - Ordinamento dei segretari comunali e provinciali (3192) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Sabato 1° gennaio 1992, ore 9*

*In sede deliberante***Discussione del disegno di legge:**

- Deputati CORDATI ROSAIA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, per il conseguimento del diploma di baccellierato internazionale presso istituzioni scolastiche italiane (3219) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).